



CITTA` DI FOLLONICA

SETTORE 4
LAVORI PUBBLICI-DEMANIO
MANUTENZIONI –PROTEZIONE CIVILE
U.O.C. PROGRAMMAZIONE-PROGETTAZIONE
ESECUZIONE LAVORI PUBBLICI-DEMANIO
Via Roma,88 - 58022 Follonica (GR)



N. 1 del Registro concessioni - Anno 2021

Repertorio Generale N. _____ del _____

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-

Viste le istanze:

Verificati i requisiti di ordine generale e Antimafia del Presidente (Legale Rappresentante), del Segretario e del Tesoriere della APS.

Visto:

- il D. Lgs. 31.03.1998 n.112, con il quale è stato operato il trasferimento di funzioni e compiti dallo Stato alle Regioni;
 - la Legge R.T. 8 novembre 1998 n.88 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante il conferimento di funzioni e compiti in materia di Demanio marittimo alle Amministrazioni Comunali ed in particolare l'articolo 27 3° comma;
 - il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione del Codice stesso;
 - la Legge 4 dicembre 1993 n.494 e s.m.i. e Legge 27.12.2006 n.296 e s.m.i.;
- Rilevato che non trattasi di aree escluse, di cui al DPCM 21/12/1995 e s.m.i. e quindi sussiste la competenza di questa Amministrazione quale Autorità concedente;

CONCEDE

Alla _____ con sede in _____, l'occupazione di una superficie demaniale in concessione complessiva di 12.713,38 mq, così suddivisa (vedi allegati planimetrici):

- Specchio Acqueo per _____ mq
- Impianti di facile rimozione per _____ mq
- Arenile Scoperto per _____ mq

Con la finalità di allestire un Punto di Ormeggio come previsto dall'Art 113 Settore 10 delle Norme di Attuazione del R.U. del Comune di Follonica

La presente concessione è subordinata alle seguenti condizioni:

Articolo 1 - Durata ed Uso

1. La concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio Marittimo, avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a partire al giorno _____ al giorno _____, salvo la revoca, di cui all'articolo 42, 2° comma del Codice della Navigazione, e le cause estintive di decadenza e/o trasferimento previste dalla Legge e dalla presente concessione e comunque dalla legislazione vigente in materia.

2. La concessione è finalizzata la realizzazione di un punto di ormeggio come definito dall'Art 113 Settore 10 delle Norme di Attuazione del R.U. del Comune di Follonica.

3. Il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli sia in profondità che lateralmente; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle temporanee eventualmente ammesse dal permesso a costruire e dalle altre autorizzazioni legittimamente rilasciate per la costruzione ed il mantenimento della struttura.

4. La concessione non è cedibile ad altri, né in tutto né in parte, né modificabile in altro uso o finalità senza le autorizzazioni di Legge, né il concessionario può indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione, cui fossero destinate.

Articolo 2 - Canone demaniale

1. Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso, un canone di concessione calcolato in

relazione all'effettivo utilizzo ed alla tipologia delle opere per come sopra indicate.

2. Il canone di concessione è determinato, **salvo conguaglio**, in relazione sia alle possibili modificazioni delle modalità di calcolo imposte da legge nazionale o regionale, sia in conseguenza dell'eventuale revisione della classificazione effettuata dalla Regione Toscana in conformità alle disposizioni del D.L. 5/10/1993, n. 400, convertito dalla legge 4/12/1993, n. 494, come modificata ed integrata dalla Legge 27.12.2006 n.296, nell'importo di € _____ (_____) con applicazione degli importi unitari, in classificazione "**B**" come da disposizioni della Delibera G.R. del 22.12.2008 n.1113.

4. Il canone - complessivo ed annuale- come sopra determinato è sempre e comunque "**salvo conguaglio**", con l'obbligo del concessionario di corrispondere la differenza calcolata in applicazione delle disposizioni legislative sopra citate o delle variazioni conseguenti ad altre disposizioni normative, regolamentari o per effetto delle modificazioni della classificazione, che possano intervenire in materia nel corso della vigenza della concessione, sia in favore del concessionario che dell'Erario titolare del diritto dominicale.

5. Il concessionario si obbliga espressamente, per se e per i propri aventi causa, a corrispondere, entro le date previste, l'importo del canone di concessione ricalcolato in applicazione delle norme legislative, regolamentari e/o di classificazione intervenute durante la vigenza della presente concessione.

6. Il concessionario dichiara di essere perfettamente a conoscenza del fatto che il mancato pagamento dell'importo del conguaglio richiesto nel termine sopra indicato comporta la decadenza ai sensi dell'articolo 47 lett.d) del Codice della Navigazione, senza ulteriore formalità di diffida o messa in mora per l'effettuazione del versamento richiesto, con pronuncia nel caso di mancato pagamento dell'anno solare.

7. Il canone annuale comunque determinato dovrà essere in ogni modo pagato in rate annuali anticipate entro venti giorni dal ricevimento dell'ordine di introito notificato mediante lettera A.R. dall'Amministrazione comunale, con l'obbligo da parte del concessionario di trasmettere all'Ente concedente copia del modello F23 attestante l'avvenuto versamento prima dell'avvio delle attività della concessione. Anche in mancanza della suddetta comunicazione, il concessionario è comunque tenuto, entro il 15 settembre di ogni anno, al

versamento anticipato del canone in misura pari a quella dell'anno precedente, con l'adeguamento ISTAT maturato, salvo conguaglio

8. Il canone rimane soggetto ad aggiornamento annuale determinato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT, salvo diversa prescrizione delle normative nazionali, regionali e regolamentari comunque intervenute in vigenza della presente concessione;

9. Ai fini dell'art. 47 lett. d), del Codice della Navigazione il numero di rate di canone previsto al 6° comma del presente articolo, il cui mancato pagamento, entro i tempi sopra indicati, che comporta la decadenza della concessione, rimane fissato in una rata annuale riferita all'anno solare.

10. I reiterati tardivi pagamenti da parte del concessionario dell'ordine di introito emesso per il pagamento del canone di concessione e degli eventuali conguagli, pur in presenza di versamento del versamento delle somme richieste al termine dell'anno solare, integrano la fattispecie di decadenza di cui all'articolo 47 lett.f) del Codice della Navigazione per mancato adempimento ad una disposizione legalmente imposta.

11. Ai sensi della Legge Regionale 11/08/95, n. 85 il concessionario è tenuto al pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni di Demanio Marittimo commisurata in percentuale stabilita dalla Regione Toscana, al canone dovuto all'Erario calcolato con le modalità sopra indicate.

12. Il concessionario si obbliga al pagamento di quanto richiesto a titolo di imposta regionale secondo le modalità previste dalla normativa in materia, anche per quanto concerne gli incrementi conseguenti all'applicazione degli importi dei canoni demaniali in favore dello Stato.

Articolo 3 - Revoca e Decadenza

1. Il Comune Follonica avrà sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalle Leggi vigenti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse risultanti dal Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.) o da altro atto di analogo contenuto normativo, regolamentare e/o di pianificazione del territorio. Anche al di fuori di tali strumenti pianificatori, rimane sempre possibile operare con la revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento

della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento della concessione.

2. Il concessionario riconosce che le previsioni del Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.) e/o degli altri atti di pianificazione urbanistica comunque denominati che incidono sulla consistenza, l'estensione o l'utilizzazione in generale del Demanio Marittimo ed in particolare della presente concessione rientrano tra le motivazioni di pubblico interesse per l'attivazione delle procedure ai sensi dell'articolo 42, 2° comma del Codice della Navigazione e art. 21 quinquies della legge 241/90 e s.m.i..

3. Parimenti l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

4. Il concessionario che non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo è soggetto alle disposizioni di cui all' articolo 47 del Codice della Navigazione.

5. Nei suddetti casi di revoca o di dichiarazione di decadenza della concessione, il concessionario ha comunque l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato, su semplice intimazione scritta del Comune di Follonica, che sarà notificata all'interessato, mediante le forme consentite.

6. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, il Comune di Follonica avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, mediante ingiunzione nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che il Comune di Follonica potrà eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali

maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Articolo 4 - obblighi del gestore per la manutenzione ed uso

1. Sono a totale carico del gestore tutte le spese, nessuna esclusa e senza possibilità di ripetizione da parte dell'Amministrazione Comunale per:

a) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e specchi acquei concessi, comprese le sostituzioni, rifacimenti ed ogni altro intervento comunque denominato, necessarie per mantenere la piena funzionalità dell'ormeggio e delle sue pertinenze, senza nessuna esclusione;

b) tutte le spese per la gestione ambientale dell'area e delle sue pertinenze, compresa la pulizia dai rifiuti di qualunque genere e tipologia ed il loro corretto smaltimento, la rimozione delle alghe e di tutti i materiali derivanti dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree concesse necessarie per mantenere la navigabilità;

c) gli oneri ed i lavori di riparazioni di eventuali danni sia per usura che per atti vandalici alla struttura;

d) gli oneri relativi alla richiesta ed all'ottenimento delle autorizzazioni, nulla osta, etc. necessari per i lavori edili e le sistemazioni di qualunque genere e tipologia, compresi quelli di miglioramento funzionale previsti dal presente atto e le attività connesse alla corretta gestione ambientale dell'area e degli specchi acquei;

e) La sorveglianza sull'area e la sua custodia;

f) Lo sgombero di tutte le strutture con remissione in pristino stato dell'area demaniale in ogni caso di risoluzione, revoca e/o cessazione dell'attività;

g) L'ottenimento, il rilascio ed il mantenimento di tutte le autorizzazioni, N.O. permessi ed atti comunque denominati, necessari per l'esercizio delle attività effettuate, attualmente previste dalla legislazione vigente e comunque dalle norme eventualmente emanate in materia, nel futuro.

2. Il gestore è obbligato al rispetto delle disposizioni delle Ordinanze emanate dall'Autorità Marittima e dal Comune di Follonica per la disciplina delle attività nautiche ed in generale turistico ricreative.

3. Il gestore dovrà comunicare al Comune di Follonica il nominativo di un tecnico abilitato al quale viene affidato il compito e la responsabilità di garantire la

corretta esecuzione dei lavori, di tutti gli interventi di sistemazione e di sicurezza ambientale.

4. Il soggetto incaricato sarà considerato l'unico referente abilitato dal gestore per la trattazione delle questioni di sistemazione, opere ed interventi da effettuare nell'area assegnata in gestione, al quale saranno trasmesse le comunicazioni riguardanti gli eventuali malfunzionamenti, situazioni di pericolo e di interventi di sistemazione necessarie per la Salvaguardia della sicurezza pubblica ed il rispetto degli obblighi tecnici assunti con il presente atto di gestione.

Articolo 5 - Responsabilità della gestione

1. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso il Comune di Follonica dell'esatto adempimento degli oneri assunti con la presente concessione e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione, manlevando espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, il Comune di Follonica da ogni e qualsiasi responsabilità, di qualunque genere e tipologia.
2. Il concessionario è obbligato ad attenersi ad ogni altra disposizione contenuta nelle Ordinanze emanate annualmente dal Comune di Follonica per la disciplina dell'attività balneare e dall'Autorità Marittima per i servizi di sicurezza della balneazione.
3. La presente concessione, emanata al solo fine di concedere l'uso dell'area demaniale marittima per il mantenimento delle opere e per lo scopo indicato nel primo articolo del presente atto, è subordinata ad ogni altra eventuale licenza, autorizzazione, nulla osta, intesa e/o parere nessuno escluso, da ottenersi dalle Autorità competenti, secondo la normativa in vigore per l'intervento richiesto.
4. Il concessionario è obbligato ad osservare le prescrizioni contenute nel Regolamento comunale di gestione del Demanio marittimo, qualora adottato, e comunque di ogni atto normativo di natura equivalente emanato da qualunque Amministrazioni pubblica competente in materia.
5. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento comunale di gestione del Demanio marittimo o in ogni altro atto comunque denominato di analoga natura normativa e delle disposizioni della Ordinanza per la disciplina delle attività balneari, concretizza la fattispecie di cui

all'articolo 47 1° comma Lett. f) del Codice della Navigazione, salva l'applicazione della sospensione dell'esercizio.

6. Nel caso di proposte di ristrutturazione sia per ampliamento che per interventi comunque al di fuori della classificazione quali manutenzione straordinaria, la proposta di intervento dovrà essere approvata preliminarmente dalla Giunta Comunale.
7. In caso di interventi non autorizzati il gestore è soggetto alle sanzioni civili, penali ed amministrative previste dalla Legge in materia di abusi edilizi e di utilizzo improprio di beni demaniali salvo il risarcimento del danno a favore dell'Amministrazione Comunale concessionaria e dell'Agenzia del Demanio per l'area.
8. Il gestore è integralmente responsabile sotto ogni profilo per tutti danni subiti da persone o cose in conseguenza, dell'uso delle aree oggetto del presente atto e degli impianti eventualmente—in esse realizzati, con esonero espresso dell'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, senza eccezione alcuna.
9. E' altresì responsabile, in sede civile, penale ed amministrativa di ogni e qualsiasi danno conseguente alla mancata o non corretta effettuazione degli interventi di sistemazione ambientale e la realizzazione delle strutture per la salvaguardia dagli inquinamenti da idrocarburi ed agenti chimici necessari per la corretta utilizzazione con i mezzi nautici
10. Il gestore è costituito custode dei beni ed egli è quindi responsabile, a norma degli artt. 2043, 2049, 2051 c.c. di ogni conseguenza, senza alcuna eccezione e/o condizione
11. In caso di inadempienza da parte del concessionario a qualunque delle condizioni riportate nella presente concessione, l'Amministrazione competente potrà incamerare, in tutto o in parte, la cauzione, anche per il soddisfacimento di crediti o rimborso di spese, anche nel caso in cui l'Amministrazione stessa non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, senza alcuna formalità o comunicazione essendo costituita con il beneficio di escussione ai sensi dell'articolo 1944 del Codice Civile. In ogni caso di incameramento, totale o parziale, della cauzione, il concessionario è tenuto a reintegrarne la consistenza entro un termine stabilito dall'Amministrazione procedente, con applicazione, nel

caso di mancata ricostituzione, della decadenza di cui all'articolo 47 1° comma Lett. f) del Codice della Navigazione.

12. Il concessionario dichiara, ai fini del presente atto, di eleggere il proprio domicilio in _____ pec _____

Articolo 6 - Cauzione

1. Il concessionario dimostra di aver adempiuto all'obbligo del versamento della cauzione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17 del regolamento al Codice della Navigazione e dell'art.54 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato per i sei anni successivi con la seguente modalità: _____.
2. Ogni anno prima dell'inizio dell'attività il concessionario è comunque tenuto a trasmettere copia del pagamento della quietanza assicurativa.
3. In caso di mancato pagamento della quietanza o cessazione del rapporto assicurativo il concessionario è tenuto entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza annuale della concessione ad effettuare il versamento della prevista cauzione tramite deposito in numerario presso la Tesoreria Comunale o a stipulare apposita polizza fideiussoria a copertura dell'importo dovuto, pari a due annualità del canone aumentate del 10%;

Follonica _____

Il Concessionario

Il Dirigente

La presente viene sottoscritta, per quanto occorrer possa, in completa accettazione espressa delle clausole contenute nell'articolo 1 (Durata ed esercizio) articolo 2 (canone demaniale) ed articolo 3 (decadenza e revoca), articolo 4 (responsabilità della gestione) articolo 6 (cauzione) del presente atto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile qualora applicabili

Il Concessionario

1. Il gestore non potrà in nessun caso modificare l'area e/o eseguire interventi edilizi e/o sistemazioni senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale da rendersi da parte dell'Ufficio Patrimonio previamente all'inoltro della istanza per il conseguimento del titolo edilizio.